

COMMISSIONE XI
AGRICOLTURA E FORESTE

21.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 6 MARZO 1985

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE GUIDO MARTINO

INDICE

PAG.

Disegno di legge (Seguito della discussione e rinvio):

Modificazioni alla legge 2 agosto 1982, n. 527, recante norme per la produzione e la commercializzazione degli agri (2261)	3
MARTINO GUIDO, <i>Presidente</i>	3, 5, 7
BAMBI MORENO	6
BERSELLI FILIPPO	6, 7
IANNI GUIDO	6
MONGIELLO GIOVANNI, <i>Relatore</i>	4
MORA GIAMPAOLO	4
ZURLO GIUSEPPE, <i>Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste</i>	3, 6, 7

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 11,15.

LIVIO BONCOMPAGNI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Seguito della discussione del disegno di legge: Modificazioni alla legge 2 agosto 1982, n. 527, recante norme per la produzione e la commercializzazione degli agri (2261).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modificazioni alla legge 2 agosto 1982, n. 527, recante norme per la produzione e la commercializzazione degli agri ».

Come i colleghi ricordano, in una precedente seduta la Commissione stabilì di rinviare l'esame del provvedimento dopo che il rappresentante del Governo aveva manifestato la necessità di un breve periodo di riflessione per poter decidere quale forma definitiva dare eventualmente al testo.

Oggi accade che si debba discutere sul disegno di legge tenendo conto dei due emendamenti presentati dal Governo nella fase iniziale, contestualmente alla relazione ed all'inizio della discussione sulle linee generali.

Do senz'altro la parola al sottosegretario Zurlo per sentire da lui se ritenga che il testo dei due emendamenti debba restare invariato, o se ritenga, invece, che essi debbano essere presentati in altra forma.

GIUSEPPE ZURLO, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il Governo ha riesaminato il problema, an-

che in considerazione delle osservazioni e dei suggerimenti che gli sono stati dati dalla Commissione nelle precedenti sedute.

A conferma e riprova di quanto è stato da me doverosamente portato a conoscenza della Commissione nella seduta del 27 febbraio scorso circa l'aspettativa fin qui protrattasi della Corte di giustizia delle Comunità europee riguardo agli adempimenti dovuti dal Governo italiano in esecuzione del giudicato del 9 dicembre 1981 nella causa n. 193 del 1980, con cui era stata dichiarata l'incompatibilità con la normativa comunitaria del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, recante norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti (incompatibilità non sanata dalla legge 2 agosto 1982, n. 527, recante norme per la produzione e la commercializzazione degli agri), ritengo opportuno fornire ora qualche ulteriore elemento.

Si tratta, anzitutto, del telegramma della rappresentanza italiana presso le Comunità europee, giunto a firma « Calamia » in data 28 febbraio 1985, del quale ritengo opportuno dare integrale lettura.

« Nei giorni scorsi il servizio giuridico della Commissione delle C.E. ha contattato questa rappresentanza per avere notizie circa l'iter del disegno di legge in oggetto, presentato il 13 novembre 1984 dal ministro dell'agricoltura allo scopo di modificare la legge n. 527 del 1982 nel senso indicato dalla sentenza n. 193 del 1980 della Corte di giustizia e quindi di evitare una seconda condanna per la medesima infrazione.

Com'è noto, la presentazione di tale disegno di legge aveva indotto un rallentamento del giudizio instaurato dal ricorso della Commissione nella causa n. 281

del 1983 ed in particolare aveva portato, al rinvio dell'udienza per la discussione orale a data da precisare.

Su sollecitazione della Corte, il servizio giuridico della Commissione si è trovato ora a dover fornire indicazioni circa un'eventuale data per detta udienza ed ha quindi ritenuto opportuno informare questa rappresentanza, precisando al tempo stesso tuttavia di aver appreso da altre fonti che la competente Commissione della Camera dei Deputati aveva sospeso l'esame del predetto disegno di legge in attesa della sentenza della Corte, cioè proprio di quella sentenza che, come si è detto, l'iniziativa legislativa in discorso tendeva ad evitare. In queste condizioni, il servizio giuridico ha comunicato a questa rappresentanza che era costretto a chiedere alla Corte di fissare "quanto prima" l'udienza orale.

Le informazioni immediatamente assunte da questa rappresentanza non hanno fornito elementi utili a fare recedere il servizio giuridico dalla sua decisione, dal momento che non è stato possibile smentire le notizie pervenute a quel servizio.

Nel comunicare quanto precede, questa rappresentanza desidera ricordare che essa aveva vivamente insistito per la presentazione del disegno di legge e per la sua rapida approvazione nella convinzione, da molte ed autorevoli fonti condivisa, che diversamente sarebbe stato difficile evitare una seconda condanna dell'Italia per la medesima infrazione».

Come risulta chiaramente dalla riferita comunicazione del nostro organo rappresentativo presso le Comunità, il disegno di legge proposto dal Governo è stato ritenuto, per la sua coerente formulazione, valido a determinare un perfetto allineamento della nostra legislazione ai principi statuiti dalla giurisdizione comunitaria in materia di produzione e commercializzazione dei prodotti agricoli e loro derivati.

Di conseguenza, la proposta di emendamenti che, come ricordato nella precedente seduta dall'onorevole Binelli, deter-

minino comunque l'effetto di riservare una specifica distinzione all'aceto di vino rispetto agli aceti derivati da altre sostanze, riprodurrebbe in definitiva la situazione di difformità già rilevata dagli organi comunitari a proposito delle disposizioni contenute nella legge 2 agosto 1982, n. 527.

Pertanto, pur nel rispetto dovuto alla volontà del Parlamento, il Governo non può non avvertire il rischio che verrebbe profilato da qualsiasi deviazione dalla soluzione proposta con il disegno di legge da esso presentato.

GIOVANNI MONGIELLO, *Relatore*. Signor presidente, onorevoli colleghi, onorevole rappresentante del Governo, in ordine al disegno di legge al nostro esame debbo sottolineare le diversità esistenti sia per la denominazione di « aceti », che verrebbe sostituita da quella di « agri », sia per l'aspetto che si riferisce all'uso dell'acido acetico sintetico, che non è esplicitamente vietato.

Poiché il Governo insiste perché venga approvato il testo del disegno di legge, la Commissione potrebbe votare tale testo oppure nominare un comitato per formulare un testo alternativo.

GIAMPAOLO MORA. Signor presidente, onorevoli colleghi, onorevole rappresentante del Governo, in un primo momento ritenevo che in materia vigesse un regolamento comunitario, mentre esiste semplicemente una sentenza della Corte di giustizia del 9 dicembre 1981 nella causa n. 193 del 1980, nella quale la Corte ha stabilito che, vietando il commercio e la importazione di aceti di origine anche diversa da quelli ottenuti dalla fermentazione acetica del vino e riservando la denominazione di aceto all'aceto di vino attraverso la legge 2 agosto 1982, n. 527, la Repubblica italiana violerebbe gli impegni comunitari di cui all'articolo 30 del Trattato di Roma. Come i colleghi sanno, questa interpretazione dell'articolo 30 è inaccettabile ed è confutata dai giuristi italiani, i quali insistono sul principio secondo cui la circolazione dei pro-

dotti alimentari all'interno della Comunità debba attenersi soltanto alle regole interne del paese di produzione, senza ostacoli se non di natura sanitaria. Sul principio della libera circolazione si è insistito dopo che i tedeschi avevano cominciato a produrre e a immettere sul mercato un tradizionale prodotto francese, anche se con un contenuto alcolico leggermente inferiore.

Le sentenze che fanno riferimento all'articolo 30 del Trattato di Roma attengono agli *standards* di produzione e possono essere, *bon gré* o *mal gré*, accettate. Infatti l'Italia in alcuni settori è il paese dalla più alta produzione tipica agroalimentare, ma le imitazioni possono circolare liberamente nel nostro paese, creando una concorrenza sleale ai danni delle nostre produzioni. È tipico il caso delle cagliate di formaggio prodotte in Francia attraverso l'aggiunta di latte in polvere mentre ciò in Italia costituisce reato. L'unico ostacolo che può essere posto alla circolazione delle merci è quello rappresentato da ragioni sanitarie, che ovviamente possono essere adottate solo in estrema istanza.

Quando la pronuncia della Corte investe anche la denominazione, il grado di imitabilità diventa assoluto. Noi infatti con la legge 2 agosto 1982, n. 527, non proibivamo la circolazione all'interno del nostro paese di agri prodotti non attraverso la distillazione del vino.

Mi sembra quindi difficile poter accettare la decisione della Corte di giustizia della Comunità europea, sotto la spinta della quale il Governo ha presentato il disegno di legge al nostro esame. D'altra parte ci muoviamo nella situazione che è stata riassunta dal sottosegretario Zurlo, nel senso che c'è una decisione contraria della Corte e poiché sulle questioni di principio non esiste a livello di Comunità economica europea il doppio grado di giurisdizione mi chiedo quali siano le possibilità di chiedere un riesame della decisione.

A mio avviso infatti, se abbiamo una possibilità di ottenere il riesame dell'assurda decisione su questo principio, al-

lora la resistenza del Parlamento è giustificata e potrebbe arrivare ad un risultato; se tale riesame non fosse possibile, ingaggeremmo un braccio di ferro non produttore con la Comunità.

A mio avviso la riflessione da fare è proprio questa: il sottosegretario e, a più alto livello, il ministro, dovrebbero accertare la possibilità di modificare questo indirizzo, che è francamente eccessivo. Già l'Italia è penalizzata per quanto riguarda l'articolo 30 del Trattato e non possiamo subire una ulteriore penalizzazione sulla questione delle denominazioni, che rispondono a realtà antiche e sono ormai consacrate nell'uso. C'è veramente il grave pericolo che si affermi e si consolidi una inversione dei principi, a tutto danno dei prodotti tipici italiani.

Siccome credo che la salvaguardia della nostra agricoltura stia nell'affermazione e nella valorizzazione, quindi anche nella possibilità di circolazione al di fuori del nostro paese, dei prodotti di qualità a tutela delle denominazioni antiche e collaudate di origine controllata, se non ci preoccupiamo di questo subiremo sempre di più il pesante gravame della concorrenza che non voglio definire sleale, ma che è certamente non paritaria, degli altri paesi, i quali possono introdurre liberamente sotto la stessa denominazione prodotti a cui corrispondono degli *standards* qualitativi largamente inferiori.

Quindi, onorevole presidente, vorrei esprimere un parere, a titolo personale, favorevole all'approvazione di questo disegno di legge; mi rendo conto che un braccio di ferro si può fare solo su una prospettiva di soluzione positiva.

Credo che prima o poi l'Italia dovrà fare il punto della situazione; non so se questa sia l'occasione giusta, ma certamente il protrarsi di una interpretazione come quella dell'articolo 30 del Trattato e quindi l'affermarsi di una simile logica, rappresenta un grave danno per l'agricoltura italiana.

PRESIDENTE. Credo che molti commissari siano d'accordo con quanto det-

to dal collega Mora, che noi ringraziamo, insieme all'onorevole Ianni, per la ricerca del regolamento comunitario.

GUIDO IANNI. Dichiaro il mio parere contrario a questo disegno di legge per due ordini di motivi: primo perché va in senso contrario allo sforzo che stiamo compiendo — e che lo stesso Governo afferma di dover compiere — per dare all'agricoltura italiana una sua tipicità dei prodotti; in secondo luogo (questo dovrebbe essere l'altro grande disegno contenuto nella bozza di piano agricolo-alimentare) perché in tal modo non si tutelano con un'adeguata informazione i consumatori.

So che ci sono state numerose sentenze della Corte di giustizia della Comunità e non capisco perché non si possa resistere a queste sentenze. L'intervento dell'autorità dello stato nazionale deve essere volto a far riconsiderare alla Corte di giustizia queste sentenze e a non accettarle, quindi, passivamente.

Vorrei sottolineare inoltre che tutte le interpretazioni dell'articolo 30 del Trattato di Roma sono sempre a danno dell'agricoltura italiana ed a favore di qualche altro Stato nell'ambito della Comunità. Noi dovremmo intraprendere una strada che ci porti ad una revisione del giudizio della Corte di giustizia, per la salvaguardia dell'agricoltura italiana. Lo stesso Governo afferma essere questo il suo intendimento, nel momento in cui presenta un piano di sviluppo dell'agricoltura italiana nel quale sono presenti due elementi: offrire il riconoscimento delle qualità dei prodotti; offrire una informazione sempre più puntuale nei confronti dei consumatori.

FILIPPO BERSELLI. Penso che la totalità dei commissari condivide le perplessità espresse dal collega Mora. L'agricoltura italiana ha la necessità di specificare la qualità dei propri prodotti con le relative caratteristiche di genuinità e ciò a tutela della produzione, del commercio e del consumo.

In effetti, l'articolo 30 del Trattato è applicato, il più delle volte, in modo sfavorevole al prodotto italiano.

In alcuni Stati « forti » la stessa norma è applicata con una interpretazione diversa.

Ritengo che, in sede comunitaria, vi sia la possibilità di intervenire autorevolmente per pervenire ad un riesame, dal punto di vista tecnico-giuridico, delle sentenze.

Se noi approvassimo questo disegno di legge, la necessaria revisione di cui parlo non avverrà mai. È solo con un atteggiamento di resistenza che possiamo mettere il Governo nella condizione di « trattare » in sede comunitaria. Mi auguro che tutti i commissari concordino con quanto ho affermato.

MORENO BAMBI. È la terza volta che questo argomento viene posto all'ordine del giorno della Commissione; tutti i gruppi hanno espresso le proprie opinioni e mi sembra di poter affermare che l'approvazione di questo provvedimento — che il Governo ci suggerisce — non sia opportuna, in quanto esso va esattamente nella direzione opposta rispetto a quelle che sono le linee di politica agraria.

Ritengo che il Governo dovrebbe riflettere attentamente sulla opportunità di sospendere le procedure davanti a questa Commissione ed intervenire a livello comunitario per ottenere una revisione della sentenza, a tutela della specificità dei nostri prodotti e degli interessi di carattere economico e culturale perché sono tradizioni nostre, che non possiamo lasciare distruggere con una semplice sentenza che tende a massificare le cose senza tenere conto della realtà.

Pertanto, chiedo al rappresentante del Governo di adoperarsi perché sia sospesa tale procedura, e di richiedere alla Corte di giustizia delle Comunità europee una revisione del suo atteggiamento.

GIUSEPPE ZURLO, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Desidero ricordare come il Governo non sia stato affatto insensibile alle ragioni che

furono a suo tempo espresse dai membri di codesta Commissione, e come abbia fatto presenti alla Commissione delle Comunità europee tali ragioni.

Purtroppo, vi è stata la sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, dopo la quale il Governo è stato costretto a presentare questo disegno di legge.

Ritengo che dalle argomentazioni qui ripetute derivi l'esigenza di una nuova iniziativa politico-legislativa, sulla quale il Governo è disposto ad assumere precisi impegni.

Allo stato attuale delle cose, non si può prevedere altro che una seconda sentenza a noi sfavorevole da parte della Corte di giustizia delle Comunità europee.

Invito, dunque, codesta Commissione ad approvare questo disegno di legge. Se, invece, essa fosse di avviso contrario, chiederei un ulteriore rinvio del seguito della discussione per poter cercare una diversa soluzione del problema.

PRESIDENTE. La Commissione si è trovata di fronte ad una situazione di diritto e ad una situazione di fatto le quali non vengono congruamente rese l'una all'altra unite in maniera equitativa.

È ovvio che dall'intervento richiesto dall'onorevole Mora venga offerta la necessità di un fatto tecnico-giuridico che modifichi in qualche modo la situazione attuale e renda necessario il recepimen-

to di quanto è stato stabilito con la prima sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee. D'altra parte, il rappresentante del Governo ha replicato dicendo che è possibile una iniziativa politico-legislativa. Ciò consente alla Presidenza di proporre alla Commissione un ulteriore rinvio ad altra seduta di tutta la problematica.

GIUSEPPE ZURLO, Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste. Sia chiaro però che, nel frattempo, c'è da aspettarsi la seconda sentenza.

FILIPPO BERSELLI. In seguito ad una responsabile iniziativa del Governo, si potrebbe ottenere anche una sentenza diversa.

PRESIDENTE. Può darsi che una iniziativa molto rapida del Governo riesca a ridurre le possibilità di una seconda sentenza a noi sfavorevole.

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 11,45.

**IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA**
